

Rapporto esplicativo

relativo

**all'ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio
ambulante**

12 novembre 2002

Indice

1	Introduzione	4
2	Presentazione dell'ordinanza	4
3	Commento alle singole disposizioni	5
3.1	Titolo e ingresso	5
3.2	Disposizioni generali (sezione 1; art. 1 e 2)	6
3.2.1	Oggetto (art. 1)	6
3.2.2	Definizioni (art. 2)	6
3.3	Autorizzazione per i commercianti ambulanti (sezione 2; art. 3-12)	8
3.3.1	Merci escluse dal commercio ambulante (art. 3)	8
3.3.2	Eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione (art. 4)	10
3.3.3	Cantone competente per la presentazione della domanda d'autorizzazione (art. 5)	11
3.3.4	Domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione (art. 6)	11
3.3.5	Documenti da allegare alla domanda (art. 7)	11
3.3.6	Esame della domanda (art. 8)	12
3.3.7	Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione (art. 9)	12
3.3.8	Rifiuto e revoca dell'autorizzazione (art. 10)	14
3.3.9	Contenuto e forma della tessera di legittimazione (art. 11)	14
3.3.10	Obblighi dei commercianti ambulanti (art. 12)	15
3.4	Rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria (sezione 3; art. 13-18)	15
3.5	Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi (sezione 4; art. 19-25)	16
3.5.1	Cantone competente per la presentazione della domanda d'autorizzazione (art. 19)	16
3.5.2	Domanda di rilascio e di rinnovo dell'autorizzazione (art. 20)	16
3.5.3	Attestato di sicurezza (art. 21)	17

3.5.4	Requisiti dell'organismo d'ispezione (art. 22)	17
3.5.5	Compiti dell'organismo d'ispezione (art. 23)	18
3.5.6	Attestato di assicurazione responsabilità civile sufficiente (art. 24)	19
3.5.7	Autorizzazione (art. 25)	19
3.6	Sorveglianza e tasse (sezione 5; art. 26-28)	20
3.6.1	Sorveglianza ed esecuzione (art. 26 e 27)	20
3.6.2	Tasse (art. 28)	21
3.7	Protezione dei dati (sezione 6; art. 29)	21
3.8	Disposizioni finali (sezione 7; art. 30-33)	22
3.8.1	Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti (art. 30)	22
3.8.2	Disposizioni transitorie (art. 31)	22

1 Introduzione

Il 23 marzo 2001 le Camere federali hanno adottato la legge federale sul commercio ambulante¹ (qui di seguito legge). Il termine di referendum fissato al 12 luglio 2001 è scaduto inutilizzato.

In diversi ambiti, la legge si limita a disciplinare gli aspetti essenziali, delegando al Consiglio federale la competenza di concretizzare i dettagli. Per questo motivo, nel mese di settembre 2001, il capo del Dipartimento federale dell'economia ha inviato in consultazione presso i Cantoni e le organizzazioni interessate il progetto di ordinanza d'esecuzione, in cui vengono disciplinati i dettagli. Il progetto è stato successivamente elaborato.

Il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza d'esecuzione il 4 settembre 2002², fissando l'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza al 1° gennaio 2003.

2 Presentazione dell'ordinanza

L'ordinanza è strutturata in sette sezioni. Nella prima vengono definiti l'oggetto e alcune importanti nozioni. Nelle due sezioni successive figurano le disposizioni dettagliate in materia di rilascio dell'autorizzazione per i commercianti ambulanti (*sezione 2*) e di abilitazione al rilascio delle tessere di legittimazione da parte delle imprese e associazioni di categoria (*sezione 3*). La quarta sezione disciplina il rilascio dell'autorizzazione per i baracconisti e gli impresari circensi. Le sezioni da 5 a 7 hanno per oggetto la sorveglianza e le tasse (*sezione 5*), la protezione dei dati (*sezione 6*) e le disposizioni finali (*sezione 7*).

Il disciplinamento dell'autorizzazione per i commercianti ambulanti inizia con la lista delle merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o vietata (*art. 3 e allegato 1*). Successivamente vengono elencate le eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione, la cui determinazione è delegata dalla legge al Consiglio federale (*art. 4*). Seguono le disposizioni sulla procedura d'autorizzazione che regolano la competenza territoriale, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione per i commercianti ambulanti (*art. 5 – 12*). Gli articoli

¹ Boll.uff. 2001 N e S 367; testo dell'atto legislativo nel FF 2001 1192; RU 2002 3080, RS 943.1

² RU 2002 3355, RU 943.11

13 – 18 definiscono le condizioni e le modalità per il rilascio delle tessere di legittimazione da parte delle imprese e associazioni di categoria. Il rilascio dell'autorizzazione per i baracconisti e gli impresari circensi è stabilito agli articoli 19 - 25. Le disposizioni riguardanti l'attestato di sicurezza per gli impianti di baracconisti e impresari circensi (*art. 21 - 23*) rivestono un'importanza fondamentale. L'attestato di sicurezza deve essere rilasciato da un organismo d'ispezione accreditato oppure riconosciuto o abilitato ad altro titolo. La periodicità con cui deve essere rinnovato un attestato di sicurezza dipende dal potenziale pericolo degli impianti ed è specificata nell'*allegato 2*. Lo stesso principio vale per gli importi di copertura richiesti per l'assicurazione di responsabilità civile (*allegato 3*). L'ordinanza determina inoltre l'importo delle tasse che i Cantoni possono prelevare (*art. 28*). Oltre a ciò, essa contiene disposizioni esecutive in materia di protezione dei dati (*art. 29*) e sancisce una transizione morbida dal diritto cantonale a quello federale per quanto riguarda i requisiti di sicurezza per gli impianti di baracconisti e impresari circensi (*art. 31*). Infine, va ricordato che il rilascio della tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti resta garantito (*art. 30*).

I beneficiari di un'autorizzazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- commercianti ambulanti in senso stretto;
- imprese svizzere e associazioni di categoria abilitate al rilascio delle tessere di legittimazione;
- baracconisti e impresari circensi.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Titolo e ingresso

Il titolo dell'ordinanza ("Ordinanza sul commercio ambulante") ricalca quello della legge. L'ingresso non elenca una per una tutte le disposizioni di legge che delegano al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli. L'articolo 19 della legge conferisce al Consiglio federale la competenza generale per emanare le disposizioni esecutive.

L'ingresso rimanda inoltre alla legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici³ e alla legge federale sugli ostacoli

³ Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT), RS 819.1

tecnici al commercio⁴. Sulla base di queste due leggi sono state elaborate in particolare le disposizioni concernenti l'attestato di sicurezza, l'applicazione delle norme tecniche e il riferimento alle norme armonizzate a livello internazionale.

3.2 Disposizioni generali (sezione 1; art. 1 e 2)

3.2.1 Oggetto (art. 1)

L'ordinanza disciplina tutti i dettagli riguardanti il rilascio, il rifiuto, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante. Il campo d'applicazione dell'ordinanza è definito nella legge; si tratta dell'offerta di merci e servizi ai consumatori da parte di commercianti ambulanti nel senso stretto del termine nonché da parte di baracconisti e impresari circensi. Sono comprese tutte le professioni che vengono esercitate in forma ambulante. Questo riguarda sia i viaggiatori al minuto che i commercianti di mercato, gli esercenti di punti vendita ambulanti, i baracconisti, gli impresari circensi, i venditori porta a porta, gli artigiani ambulanti, ecc. Soltanto le collette a scopo di utilità pubblica o caritatevoli e le aste pubbliche volontarie rimangono di competenza dei Cantoni.

3.2.2 Definizioni (art. 2)

Per risolvere più facilmente eventuali problemi di delimitazione che potrebbero porsi in futuro, si è ritenuto opportuno definire esattamente alcuni termini. La legge parla in generale di "commercio ambulante" senza però definirlo. Il termine "ambulante" rivela tuttavia che l'attività professionale implica spostamenti o frequenti cambiamenti di luogo. Dalla disposizione relativa all'obbligo d'autorizzazione (*art. 2 della legge*) emerge inoltre che il legislatore opera una distinzione fra coloro che, in forma ambulante, offrono ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci o servizi e i gestori di baracconi o circhi. Le condizioni d'autorizzazione per le due categorie di commercianti sono pertanto disciplinate diversamente (*art. 4 e 5 della legge*), così come sono diverse la forma e la validità dell'autorizzazione (*art. 7 e 9 della legge*).

Sulla base di questi elementi, l'articolo 2 fornisce le seguenti definizioni:

⁴ Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC), RS 946.51

Sono *commercianti ambulanti* tutte le persone fisiche che offrono ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci o servizi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale. Il rinvio all'articolo 2 lettere a e b della legge sta a sottolineare il fatto che tutti i tipi di commercio ambulante ivi descritti sono compresi: in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stati chiamati, gestendo un punto vendita mobile all'aperto, in un locale o da un veicolo.

Un *punto di vendita mobile limitato nel tempo* è l'offerta di merce limitata nel tempo al di fuori di locali commerciali permanenti. Come summenzionato, esso può essere gestito all'aperto, in un locale o una sala affittati temporaneamente oppure da un veicolo.

I *baracconisti*, cambiando frequentemente di luogo, mettono a disposizione impianti con i quali o nei quali il pubblico può divertirsi. Il titolo della legge indica chiaramente che il carattere ambulante è inerente all'attività professionale dei baracconisti. Gli impianti per l'intrattenimento del pubblico che sono installati in un posto fisso per un periodo di tempo indeterminato non rientrano quindi nel campo d'applicazione della legge e dell'ordinanza (impianti nei parchi di divertimenti).

Gli *impresari circensi*, cambiando frequentemente di luogo, intrattengono il pubblico in o su impianti mediante spettacoli. Gli spettacoli che si svolgono senza l'uso di impianti non sottostanno pertanto alla legge. Nel caso in cui le rappresentazioni avvengano su suolo pubblico, potrebbe eventualmente porsi la questione dell'uso comune accresciuto.

L'articolo 2 definisce inoltre i seguenti termini:

Gli impianti sono macchine o strutture mobili, destinate o idonee ad essere montate e smontate ripetutamente da parte di baracconisti e impresari circensi e utilizzate da questi ultimi allo scopo di intrattenere il pubblico. La nozione di "macchina" utilizzata nell'ordinanza sul commercio ambulante non corrisponde a quella dell'articolo 2 dell'ordinanza del 12 giugno 1995 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (OSIT)⁵, che rinvia alla direttiva dell'UE sulle macchine⁶. L'articolo 1 capoverso 3 di questa direttiva esclude

⁵ RS 819.11

⁶ Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, GU n. L 183/9 del 29. 6. 1989, modificata dalle direttive n. 91/368 del 20. 6. 1991 (GU n. L 198/16 del 22. 7. 1991), n. 93/44 del 14. 6. 1993 (GU n. L 175/12 del 19. 7. 1993) e n. 93/68 del 22. 7. 1993 (GU n. L 220/1 del 30. 8. 1993).

espressamente dal suo campo d'applicazione "i materiali specifici per i parchi di divertimenti".

Il *registro di controllo* contiene tutti i dati necessari sul funzionamento e la storia dell'impianto; questi possono essere piani di costruzione, attestati del produttore, calcoli, documenti tecnici e procedure di controllo da parte di un organismo d'ispezione. Anche l'autorizzazione rilasciata deve essere iscritta nel registro di controllo. La definizione del registro di controllo si basa su quella del progetto di norma europea riguardante le "Strutture temporanee e macchine per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza"⁷.

Il *registro d'ispezione* è una documentazione tecnica allestita da un organismo d'ispezione su mandato del baracconista o dell'impresario circense sulla base di un controllo a vista, per gli impianti che non dispongono di un registro di controllo. Il registro di controllo documenta i controlli di sicurezza effettuati.

3.3 Autorizzazione per i commercianti ambulanti (sezione 2; art. 3-12)

3.3.1 Merci escluse dal commercio ambulante (art. 3)

L'articolo 3 rinvia all'*allegato 1* dell'ordinanza per quanto riguarda le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata. L'allegato in questione opera una distinzione fra le merci la cui vendita è limitata o esclusa ai sensi della legislazione in materia di commercio ambulante e le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o vietata in virtù di altre disposizioni del diritto federale.

L'ordinanza vieta la vendita, da parte di commercianti ambulanti, di merci il cui utilizzo comporta rischi per la salute o la cui vendita incontrollata potrebbe costituire un pericolo di altra natura per il pubblico.

Fra le merci che possono essere pericolose per la salute figurano alcuni dispositivi medici, come ad esempio apparecchiature mediche o dispositivi medico-diagnostici in vitro.

⁷ prEN 13814 del febbraio 2000

È altresì esclusa dal commercio ambulante la vendita di armi, parti essenziali di armi, munizioni e elementi essenziali di munizioni nonché oggetti che, a causa del loro aspetto, possono essere scambiati per armi vere, come armi ad aria compressa, armi a base di CO₂, imitazioni di armi, scaccia cani e soft air gun.

La legge sul commercio ambulante vieta inoltre la vendita di bevande alcoliche. Ciò riguarda sia le bevande distillate ai sensi della legge sull'alcool⁸ che i prodotti alcolici ottenuti mediante fermentazione⁹. Sono considerati tali il vino, il sidro, il sidro diluito, la birra, il vino di frutta o di bacche, nella misura in cui il loro tenore alcolico non superi il 15 per cento del volume d'alcool o non vi siano state aggiunte bevande distillate¹⁰. Il commercio al minuto di bevande distillate in forma ambulante e mediante la vendita porta a porta è formalmente vietato dalla legge sull'alcool¹¹, che tuttavia non comprende le bevande fermentate.

Rimangono inoltre autorizzate la raccolta di ordinazioni per bevande fermentate e la vendita di tali bevande sul mercato. Per contro, la vendita diretta di bevande fermentate da parte di commercianti ambulanti al di fuori di un mercato è proibita.

L'*allegato 1* enumera altresì le merci il cui commercio ambulante è limitato o escluso in virtù di altre disposizioni del diritto federale. Ciò consente alle persone interessate di prendere immediatamente atto delle restrizioni rilevanti. Sono sottoposti a divieto o restrizioni i lavori di metalli preziosi, i lavori plurimetallici, i biglietti di lotterie, gli esplosivi e i pezzi pirotecnici, i veleni, gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i volatili e i conigli. La vendita di medicinali delle categorie di consegna A, B, C e D è retta da disposizioni specifiche e non può essere ripresa dalla legge sul commercio ambulante. La vendita, in mercati o mediante il porta a porta, di uova da consumo provenienti dalle zone estere di confine è altresì sottoposta a restrizioni. Inoltre, la consegna ai consumatori di carne e uova da consumo che non sono state prodotte in Svizzera sottostà all'obbligo di dichiarazione. La carne e i preparati a base di carne devono recare la menzione "può essere stato prodotto con ormoni quali sostanze per aumentare le prestazioni degli animali" e/o "può essere stato prodotto con antibiotici e/o altre sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali". Le uova da

⁸ Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool), RS **680**.

⁹ In merito a tale questione, si veda DTF 120 Ib 390.

¹⁰ Articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge sull'alcool in relazione con l'articolo 2 lettera c dell'ordinanza del 12 maggio 1999 della legge sull'alcool e della legge sulle distillerie domestiche (Ordinanza sull'alcool), RS **680.11**.

¹¹ Articolo 41 capoverso 1 lettere a e c della legge sull'alcool.

consumo e le loro preparazioni devono recare la menzione "proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera".

3.3.2 Eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione (art. 4)

In applicazione della legge (*art. 3 cpv. 2*), l'articolo 4 enumera le eccezioni dall'obbligo d'autorizzazione. In primo luogo (*lett. a*) figura la vendita, in un punto di vendita mobile limitato nel tempo e all'aperto, di giornali, riviste, derrate alimentari destinate al consumo immediato o prodotti agricoli provenienti direttamente dal campo del commerciante ambulante e raccolti dallo stesso. Pertanto, l'agricoltore che allestisce una bancarella al margine di una strada per vendere pomodori, albicocche o fragole coltivate personalmente non necessita di un'autorizzazione ai sensi della legislazione federale.

La vendita di fiori recisi ai consumatori non è invece inclusa nelle eccezioni ed è pertanto soggetta all'obbligo di autorizzazione, in considerazione anche del fatto che l'importazione di fiori recisi è sottoposta a contingentamento e a concessione.

Gli artisti e i musicisti di strada non necessitano dell'autorizzazione (*lett. b*). È altresì esonerato dall'obbligo dell'autorizzazione chi, all'esterno di locali commerciali permanenti, entro spazi designati dall'autorità competente e nel corso di una manifestazione pubblica limitata nel tempo, offre per l'ordinazione o in vendita merci o servizi (*lett. c*). Sono considerate manifestazioni i mercati, le kermesse, le fiere, le feste cittadine, di paese o di quartiere. Lo stesso vale per chi offre in vendita o per l'ordinazione merci o servizi in esposizioni o fiere (*lett. d*), le quali sono definite quali manifestazioni che hanno luogo in uno spazio delimitato dall'organizzazione e autorizzato dall'autorità competente. Chi offre merci o servizi al di fuori di luoghi dispensati dall'autorizzazione, ad esempio allestendo una bancarella sul marciapiede al di fuori di un mercato delimitato o avvicinando i consumatori per la strada o in una piazza, necessita di un'autorizzazione. In caso di dubbio, occorre chiedere un'autorizzazione, in quanto essa è comunque valida per cinque anni.

Indipendentemente dal fatto che necessiti o meno di un'autorizzazione federale per esercitare il commercio ambulante, una persona non ha alcun diritto all'uso del suolo pubblico. Le disposizioni comunali e cantonali concernenti l'uso accresciuto del suolo pubblico devono continuare ad essere osservate. Rimangono inoltre applicabili le disposizioni cantonali concernenti gli esercizi pubblici e la polizia edilizia.

Altre restrizioni possono essere determinate dalle disposizioni comunali e cantonali in materia di tranquillità, ordine pubblico e sicurezza.

3.3.3 Cantone competente per la presentazione della domanda d'autorizzazione (art. 5)

L'articolo 5 stabilisce le categorie che determinano il Cantone competente a ricevere le domande d'autorizzazione. L'attribuzione delle competenze all'interno del territorio cantonale spetta ai Cantoni (*art. 26 cpv. 2*). Essi sono liberi di designare una o più autorità competenti.

3.3.4 Domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione (art. 6)

La domanda deve essere presentata su un modulo ufficiale, elaborato dal Segretariato di Stato dell'economia (seco) e disponibile sia in forma cartacea che in forma elettronica. I servizi cantonali competenti possono procurarsi il modulo presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e provvedono a consegnarlo ai richiedenti nonché alle imprese e alle associazioni di categoria.

La domanda deve essere presentata all'autorità cantonale competente oppure all'impresa o all'associazione di categoria autorizzate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività o della scadenza dell'autorizzazione. Questo termine tiene conto del fatto che il Cantone deve eventualmente chiedere un preavviso al seco e che questi, a sua volta, deve probabilmente consultare i documenti penali del richiedente.

Per quanto riguarda le domande d'autorizzazione per l'utilizzo del suolo pubblico fanno stato le disposizioni cantonali o comunali. I termini ivi previsti non devono necessariamente corrispondere a quelli dell'ordinanza e possono anche superare i venti giorni.

3.3.5 Documenti da allegare alla domanda (art. 7)

L'articolo 7 specifica i requisiti formali che i documenti richiesti dalla legge (*art. 4 cpv. 2*) devono soddisfare. La domanda deve inoltre essere corredata di due fotografie formato passaporto recenti.

3.3.6 Esame della domanda (art. 8)

L'autorità cantonale competente è tenuta a chiedere un preavviso al seco se ritiene che il richiedente non soddisfa le condizioni previste dalla legge (art. 4 cpv. 1) e che l'autorizzazione debba essergli negata. Vi è un motivo di rifiuto se, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, il richiedente è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante implica un pericolo di recidiva. Lo strumento del preavviso garantisce uguaglianza di trattamento e uniformità nelle decisioni poiché l'eventuale motivo di rifiuto è esaminato da un'autorità centrale e indipendente. L'indicazione della data in cui il richiedente intende iniziare l'attività consente al seco di trattare le domande in base ad un ordine di priorità. In caso di bisogno, il seco può informare l'autorità competente o il richiedente circa l'impossibilità di rispettare il termine. È il caso ad esempio quando l'estratto del casellario giudiziale del richiedente non fornisce informazioni sufficienti in merito al rischio di recidiva ed occorre quindi consultare i documenti penali del richiedente.

Motivando il suo preavviso, il seco può aiutare l'autorità cantonale nella comprensione dei criteri da prendere in considerazione per determinare il rischio di recidiva. I Cantoni potranno essere informati periodicamente in merito alla prassi del preavviso mediante una circolare.

3.3.7 Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione (art. 9)

La decisione con cui è pronunciato il rilascio dell'autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni necessarie. Se la decisione prevede eventuali oneri e condizioni, essa deve indicare anche i rimedi giuridici.

In aggiunta all'autorizzazione federale, occorre tener conto delle prescrizioni cantonali che disciplinano oneri e condizioni, ad esempio in materia di rumore o di chiusura dei negozi. Anche se l'autorizzazione federale consente il commercio ambulante su tutto il territorio svizzero, essa non implica automaticamente il diritto di utilizzare il suolo pubblico. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali concernenti l'uso comune accresciuto. Tuttavia, l'autorità cantonale competente è tenuta a informare i beneficiari dell'autorizzazione in merito alle altre condizioni amministrative che occorre osservare nell'esercizio del commercio ambulante, tra cui in particolare le prescrizioni summenzionate.

L'autorizzazione per i commercianti ambulanti è personale e non trasferibile. Essa è valida per cinque anni (*art. 9 cpv. 3 della legge*).

Nel caso di commercianti ambulanti stranieri che soggiornano o sono domiciliati all'estero, l'autorità cantonale competente può adeguare la durata di validità dell'autorizzazione in funzione della legislazione sugli stranieri applicabile. In tal caso bisogna tener conto di due fattispecie distinte:

- commercianti ambulanti stranieri con dimora o domicilio in uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Dal 1° giugno 2002 è in vigore l'Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone¹². Questo accordo prevede una liberalizzazione limitata delle prestazioni transfrontaliere di servizi. Da un lato si tratta dell'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa indipendente in assenza del domicilio in Svizzera e, dall'altro, dei lavoratori inviati in Svizzera per la prestazione di un servizio da una società con sede nell'UE o in un Paese membro dell'AELS.

Coloro che forniscono un servizio transfrontaliero, come ad esempio i commercianti ambulanti provenienti dall'estero, possono far valere un diritto di ingresso e di soggiorno in Svizzera per al massimo 90 giorni durante un anno civile. Su richiesta, i 90 giorni lavorativi possono anche essere ripartiti su tutto l'anno. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo e durante un periodo transitorio di due anni, sarà necessario un permesso per dimoranti temporanei CE/AELS¹³. Durante il periodo transitorio di due anni rimane applicabile la regola degli otto giorni attualmente in vigore; in altri termini, se la durata del servizio supera gli otto giorni in un periodo di 90 giorni lavorativi, è necessario un permesso per dimoranti temporanei.

Dopo questo periodo transitorio di due anni, i prestatori di servizi possono fornire le loro prestazioni per 90 giorni lavorativi all'anno senza chiedere un permesso di soggiorno. Devono però annunciare anticipatamente alle autorità il loro soggiorno e la loro attività in Svizzera.

¹² Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, adottato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999, RU 2002 1529 segg.; RS **0.142.112.681**

¹³ Articolo 14 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, RU 2002 1741; RS **142.203**.

Ne consegue che, tenuto conto del diritto in materia di stranieri, per i commercianti ambulanti provenienti dall'UE/AELS la tessera di legittimazione è limitata di preferenza a tre mesi, ma in ogni caso ad un anno.

- commercianti ambulanti stranieri con dimora o domicilio in uno Stato che non è membro dell'UE/AELS

Per i commercianti ambulanti che dimorano o sono domiciliati in uno Stato che non è membro dell'UE/AELS è applicabile il diritto in vigore attualmente, ossia la regola degli otto giorni. Conformemente a tale regola, gli stranieri soggetti al termine di notificazione di otto giorni che vengono più volte in Svizzera sono tenuti a notificarsi al più tardi entro l'ottavo giorno di dimora effettiva nel paese, salvo che questi otto giorni si distribuiscano in un periodo di oltre 90 giorni. In altri termini ciò significa che i prestatori di servizi provenienti dall'estero possono esercitare la loro attività senza permesso di soggiorno per otto giorni su un periodo di 90 giorni.

Ne consegue che, per i commercianti ambulanti che non provengono dall'UE/AELS, la tessera di legittimazione è limitata di preferenza a tre mesi.

3.3.8 Rifiuto e revoca dell'autorizzazione (art. 10)

L'autorizzazione deve essere rifiutata se le condizioni previste dalla legge (*art. 4*) non sono soddisfatte. Va invece revocata se uno dei motivi di revoca enunciati all'articolo 10 della legge è adempiuto. In linea di principio, l'autorizzazione è revocata dall'autorità cantonale che l'ha rilasciata, anche nel caso in cui un'impresa trasferisca la sua sede o un commerciante ambulante indipendente cambi domicilio.

Sia la decisione di rifiuto che la decisione di revoca dell'autorizzazione devono essere motivate e contenere l'indicazione dei rimedi giuridici. In caso di revoca dell'autorizzazione, la tessera di legittimazione deve essere restituita.

3.3.9 Contenuto e forma della tessera di legittimazione (art. 11)

La tessera di legittimazione ha lo stesso formato dei permessi di soggiorno per stranieri accordati dai Cantoni. Essa può essere rilasciata

direttamente allo sportello, ciò che permette di rinnovarla in modo semplice ed efficace. Inoltre, in questo modo i commercianti provenienti dall'estero possono ottenerla rapidamente e seduta stante.

Le autorità federali mettono a disposizione degli organi esecutivi cantonali competenti un CD-ROM che garantisce il rilascio uniforme delle tessere di legittimazione. Vengono inoltre fornite le custodie protettive e i fogli arabescati, che rendono più difficile la falsificazione e su cui sono stampati i dati del commerciante ambulante necessari per la tessera di legittimazione. I Cantoni provvedono a ordinare presso le autorità federali una quantità di materiale sufficiente a coprire il proprio fabbisogno nonché quello delle imprese e delle associazioni di categoria abilitate.

3.3.10 Obblighi dei commercianti ambulanti (art. 12)

I commercianti ambulanti devono:

- avere sempre con sé la tessera di legittimazione e, su richiesta, presentarla alla clientela e agli organi preposti al controllo.
- comunicare all'autorità cantonale competente i cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti presentati per ottenere l'autorizzazione.

3.4 Rilascio delle tessere di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria (sezione 3; art. 13-18)

La procedura per il rilascio della tessera di legittimazione da parte di imprese e associazioni di categoria si articola in varie tappe:

Innanzitutto, le imprese e le associazioni di categoria interessate a rilasciare la tessera di legittimazione devono inoltrare all'autorità competente del Cantone in cui hanno la propria sede statutaria un modulo di domanda debitamente compilato e i documenti di cui all'articolo 13. Dopo aver ottenuto dall'autorità cantonale competente l'abilitazione al rilascio della tessera (*art. 14*), le imprese o le associazioni di categoria ordinano presso tale autorità il CD-ROM necessario all'allestimento della tessera di legittimazione nonché la quantità adeguata di materiale (custodie e fogli di carta con fondo arabescato) e ritirano i moduli di domanda, che faranno compilare ai propri dipendenti o ai dipendenti dei propri soci.

Se ritengono che il richiedente soddisfa le condizioni previste dalla legge (*art. 4 cpv. 1*), le imprese o le associazioni di categoria rilasciano la tessera di legittimazione conformemente alle regole valide anche per le autorità cantonali preposte al rilascio (*art. 15*). Se invece non sono sicure che il richiedente soddisfi i requisiti di legge, esse trasmettono la domanda all'autorità competente, per decisione. Quest'ultima chiede un preavviso al seco.

Le imprese e le associazioni di categoria abilitate hanno tempo sette giorni dalla consegna della tessere di legittimazione per trasmettere all'autorità cantonale competente una copia del modulo di domanda, dell'estratto del casellario giudiziale e della tessera di legittimazione rilasciata.

L'autorità cantonale che ha concesso l'abilitazione al rilascio della tessera di legittimazione ha due possibilità per controllare se le imprese o le associazioni di categoria abilitate soddisfano le condizioni legali. Essa può controllare periodicamente e in maniera diretta, per sondaggio, gli estratti del casellario giudiziale, di cui riceve una copia (*art. 17*) o venire a conoscenza in modo indiretto di eventuali infrazioni (*art. 26 cpv. 4*).

3.5 Autorizzazione per baracconisti e impresari circensi (sezione 4; art. 19-25)

3.5.1 Cantone competente per la presentazione della domanda d'autorizzazione (art. 19)

La competenza territoriale per la presentazione della domanda d'autorizzazione da parte dei baracconisti e degli impresari circensi è analoga a quella dei commercianti ambulanti.

3.5.2 Domanda di rilascio e di rinnovo dell'autorizzazione (art. 20)

Anche le disposizioni relative alla presentazione della domanda ricalcano quelle previste per i commercianti ambulanti (*art. 6*). La differenza principale riguarda i documenti da presentare. I documenti da allegare alla domanda rilasciati all'estero (estratto del registro di commercio, documento di identità) devono essere equivalenti ai corrispettivi documenti svizzeri.

3.5.3 Attestato di sicurezza (art. 21)

La legge federale (*art. 5*) esige, a titolo di condizione d'autorizzazione, che i baracconisti e gli impresari circensi presentino, oltre ad un attestato in cui dimostrano di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente, un attestato di sicurezza degli impianti da loro utilizzati. L'ordinanza precisa che questo attestato deve essere rilasciato da un organismo d'ispezione accreditato. I requisiti che devono essere soddisfatti da tale organismo sono descritti all'articolo 22.

L'allegato 2 della presente ordinanza stabilisce i termini alla cui scadenza è necessario rinnovare l'attestato di sicurezza. Tali termini sono fissati in funzione del tipo di impianto. Per gli impianti potenzialmente più pericolosi e con un elevato grado di usura, la frequenza dei controlli e dunque del rinnovo sarà maggiore.

L'autorità cantonale preposta al rilascio dell'autorizzazione controlla unicamente se l'attestato di sicurezza è stato rilasciato da un organismo d'ispezione autorizzato e se esso è ancora valido.

Il *capoverso 3* dispensa dall'obbligo dell'attestato di sicurezza gli impianti che soddisfano alcuni criteri specifici. Si tratta in particolare di quegli impianti per i quali, considerato il potenziale di pericolo modesto, risulterebbe sproporzionato richiedere un attestato di sicurezza. Si pensi, ad esempio, ai baracconi per il tiro a segno e altri giochi, agli apparecchi che misurano la forza, agli impianti semplici, ai piccoli palcoscenici, ecc. Il disciplinamento delle eccezioni si basa sulle norme bavaresi del 1994 in materia di costruzioni.

3.5.4 Requisiti dell'organismo d'ispezione (art. 22)

Nell'articolo 22 sono definiti i requisiti dell'organismo d'ispezione che effettua il controllo di sicurezza degli impianti e che, in base a tale controllo, rilascia l'attestato di sicurezza. L'organismo d'ispezione deve essere accreditato dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione¹⁴, essere riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale o essere abilitato o riconosciuto ad altro titolo dal diritto federale.

¹⁴ RS 946.512

Attualmente la Svizzera non ha concluso alcun accordo internazionale che l'obbligerebbe a riconoscere direttamente un organismo d'ispezione estero nell'ambito degli impianti di baracconisti. Anche il diritto federale non prevede attualmente un'abilitazione o un riconoscimento corrispondente. L'organismo d'ispezione deve pertanto adempiere la condizione di cui alla lettera a, ossia le sue attività di controllo devono essere autorizzate dal SAS conformemente alle norme EN 45004 risp. ISO/IEC 17020.

Qualora un richiedente presenti un attestato di sicurezza di un altro organismo d'ispezione, in particolare estero, tale organismo è riconosciuto dal seco, d'intesa con il SAS, se può essere reso verosimile che le procedure di verifica applicate soddisfano i requisiti svizzeri e che l'organismo estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. Il seco compila man mano una lista degli organismi d'ispezione esteri che soddisfano tali presupposti.

3.5.5 Compiti dell'organismo d'ispezione (art. 23)

L'organismo d'ispezione controlla la sicurezza degli impianti secondo le regole tecniche riconosciute, in particolare secondo le norme tecniche designate dal Seco. Quest'ultimo designa, per quanto possibile norme armonizzate a livello internazionale. Attualmente non vi sono ancora simili norme armonizzate a livello internazionale, ma esistono due progetti di norma relativamente avanzati nei settori in questione, ossia il settore dei baracconi da fiera e dei circhi. Si tratta dei seguenti progetti di norma:¹⁵:

- prEN 13814 del febbraio 2000: norma europea su "Strutture temporanee e macchine per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza"
- prEN 13782 del novembre 1999: norma europea su "Strutture temporanee e macchine per fiere e parchi di divertimento – Tende - Sicurezza"

Fino all'adozione e all'entrata in vigore di tali norme, l'organismo d'ispezione controlla la sicurezza degli impianti secondo lo stato della tecnica in vigore, come ad esempio le norme DIN 4112. Il controllo della sicurezza avviene mediante un controllo a vista e sulla base del registro di controllo o del registro d'ispezione. Se gli impianti non dispongono di un registro di controllo o di un registro d'ispezione, essi saranno controllati, fino alla scadenza dei termini transitori, una volta all'anno sulla

¹⁵ <http://www.newapproach.org/NewApproach/ProductFamilies.asp?98/37/EC>: i progetti di norma possono essere ottenuti, a pagamento, dal Comitato Europeo di Normazione CEN a Bruxelles.

base di un controllo a vista. I termini transitori sono stabiliti in funzione del livello più o meno elevato di pericolosità degli impianti. L'obiettivo consiste nel fare in modo che, alla scadenza dei termini transitori (mass. otto anni), tutti gli impianti di baracconisti dispongano almeno di un registro d'ispezione, che indichi gli aspetti tecnici dell'impianto e l'esito del controllo.

L'organismo d'ispezione iscrive l'esito del controllo nel registro di controllo o nel registro d'ispezione. Se non esiste ancora un registro d'ispezione, le indicazioni di cui al capoverso 3 devono essere iscritte su un documento speciale che potrà in ogni caso fungere da base per un registro d'ispezione.

3.5.6 Attestato di assicurazione responsabilità civile sufficiente (art. 24)

Oltre a presentare l'attestato di sicurezza per gli impianti che gestisce, il richiedente deve dimostrare di avere stipulato, con un assicuratore autorizzato a esercitare in Svizzera, un'assicurazione che copre a sufficienza la sua responsabilità civile, copre l'attività commerciale in Svizzera ed è valida per tutta la durata dell'autorizzazione (*cpv. 1*). La lista delle compagnie d'assicurazione autorizzate in Svizzera può essere chiesta all'Ufficio federale delle assicurazioni private. In casi eccezionali, un richiedente con sede o domicilio all'estero può essere assicurato anche presso un assicuratore non ammesso a operare in Svizzera. Determinante è il fatto che le tre condizioni summenzionate siano adempiute (*cpv. 3*).

L'importo minimo di copertura assicurativa, stabilito in funzione del potenziale pericolo degli impianti, figura nell'*allegato 3*.

3.5.7 Autorizzazione (art. 25)

Le disposizioni riguardanti la domanda e l'autorizzazione per i baracconisti e gli impresari circensi ricalcano quelle previste per i commercianti ambulanti (*art. 8 - 10*).

L'autorizzazione è rilasciata se le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 24 sono adempiute. Per impresa o richiedente viene rilasciata una sola autorizzazione, anche nel caso in cui vengono gestiti più impianti.

L'autorizzazione o una copia di essa qualora l'autorizzazione concerna più impianti è allegata al registro di controllo o al registro d'ispezione.

Cambiamenti sostanziali a un impianto, trasferimenti di proprietà o cambiamenti rilevanti subentrati nei documenti concernenti l'autorizzazione devono essere comunicati all'autorità cantonale competente affinché l'autorizzazione possa essere adeguata.

L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio ambulante su tutto il territorio svizzero. Sono fatte salve le disposizioni cantonali e comunali concernenti l'uso comune accresciuto. Allo stesso modo, l'autorizzazione non pregiudica la competenza dei Cantoni in materia di verifica della sicurezza nel montaggio e nell'esercizio di impianti di baracconisti e impresari circensi (*art. 9 cpv. 2 della legge*). In caso di incidenti, non è possibile invocare l'autorizzazione federale per far valere pretese di responsabilità civile nei confronti dell'autorità cantonale che ha rilasciato l'autorizzazione.

3.6 Sorveglianza e tasse (sezione 5; art. 26-28)

3.6.1 Sorveglianza ed esecuzione (art. 26 e 27)

I Cantoni sono competenti per la sorveglianza del commercio ambulante esercitato sul loro territorio. Essi designano gli organi esecutivi competenti (*art. 26 cpv. 1 e 2*). Dato che l'esercizio del commercio ambulante è spesso legato all'osservanza delle disposizioni cantonali e comunali (utilizzo del suolo pubblico, prescrizioni in materia di mercati, polizia edilizia e del fuoco, disposizioni concernenti gli esercizi pubblici, la tranquillità pubblica e la chiusura dei negozi), i Cantoni dovranno informare i richiedenti in merito alle ulteriori condizioni amministrative che essi devono osservare (*art. 26 cpv. 3*).

La competenza esplicita dei Cantoni di verificare in loco il montaggio e l'esercizio degli impianti di baracconisti e impresari circensi è sancita nella legge (*art. 9 cpv. 2 della legge*).

Dato che non è previsto un sistema di controllo integrato che informi automaticamente i Cantoni delle condanne di commercianti ambulanti per delitti o crimini, dette informazioni sono accessibili unicamente sulla base di una sorveglianza per sondaggio. A tal fine, le Camere federali hanno inserito nell'articolo 10 della legge il capoverso 2. L'autorità cantonale competente può quindi ingiungere alla persona interessata di

presentare un estratto attuale del casellario giudiziale nonché chiedere al seco un preavviso nell'eventualità in cui vi siano indizi secondo cui la persona interessata è stata condannata per un delitto o un crimine durante il periodo di validità dell'autorizzazione (*art. 27*). È altresì importante che le persone incaricate dell'esecuzione comunichino all'autorità cantonale competente tutti i fatti che possono motivare la revoca dell'autorizzazione o dell'abilitazione (*art. 26 cpv. 4*).

L'alta sorveglianza sull'esecuzione della legge e dell'ordinanza spetta al seco. Quest'ultimo può emanare istruzioni e circolari destinate ai Cantoni e esigere dagli stessi informazioni e documenti. Inoltre, fattura ai Cantoni il materiale ad essi fornito per la consegna della tessera di legittimazione (*art. 26 cpv. 5*).

3.6.2 Tasse (art. 28)

L'*articolo 28* fissa gli importi delle tasse per il rilascio, il rinnovo, il rifiuto e la revoca dell'autorizzazione per commercianti ambulanti, baracconisti e impresari circensi, da un lato, e imprese e associazioni di categoria dall'altro. La tassa per l'autorizzazione concessa ai baracconisti, agli impresari circensi e ai commercianti ambulanti ammonta a 200 franchi; per i commercianti ambulanti vanno aggiunti 50 franchi per la tessera di legittimazione. Le tasse per le autorizzazioni la cui durata di validità è più breve di quella prevista dalla legge vanno ridotte in modo adeguato (*art. 28 cpv. 2*). Per l'esame di documenti esteri nonché la richiesta di una decisione preliminare, l'ordinanza prevede un importo supplementare pari a 100 franchi all'ora (*art. 28 cpv. 4*). Gli sborsi quali segnatamente i costi per perizie sono fatturati a parte e aggiunti all'ammontare della tassa (*art. 28 cpv. 5*).

3.7 Protezione dei dati (sezione 6; art. 29)

I principi del trattamento dei dati, del diritto d'accesso nonché della comunicazione dei dati personali sono disciplinati nell'articolo 13 della legge. L'articolo 29 disciplina la sicurezza dei dati personali e la durata della loro conservazione.

I Cantoni e le imprese e associazioni di categoria abilitate sono responsabili della sicurezza dei dati personali da essi trattati.

3.8 Disposizioni finali (sezione 7; art. 30-33)

3.8.1 Tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti (art. 30)

Il seco si impegna affinché, in caso di bisogno, la tessera internazionale di legittimazione industriale per viaggiatori grossisti possa continuare ad essere ottenuta nonostante l'abrogazione della legge sui viaggiatori di commercio. La tessera in questione è riconosciuta negli Stati Parte alla Convenzione internazionale per la semplificazione delle formalità doganali¹⁷, nella misura in cui alcuni di questi Paesi richiedano una tessera di legittimazione.

3.8.2 Disposizioni transitorie (art. 31)

A partire dall'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza, ossia dal 1° gennaio 2003, i commercianti ambulanti, i baracconisti e gli impresari circensi necessitano, per l'esercizio della propria attività, di un'autorizzazione conforme alle esigenze della nuova legislazione; tuttavia, le tessere di legittimazione e le autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante rilasciate in virtù della legge federale del 4 ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio o del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza (*art. 21 cpv. 1 della legge*). Pertanto, una tessera per viaggiatori al minuto rilasciata il 2 settembre 2002 rimane valida ancora fino al 1° settembre 2003 e sarà in seguito sostituita da una tessera di legittimazione rilasciata sulla base della nuova legislazione in materia di commercio ambulante.

Il passaggio dal diritto cantonale previgente a quello federale assume una certa importanza per i baracconisti e gli impresari circensi, in particolare per quanto riguarda l'attestato di sicurezza. Per questo motivo, l'ordinanza prevede disposizioni transitorie alquanto elastiche.

L'attestato di sicurezza degli impianti deve essere presentato, per la prima volta, un anno dopo l'entrata in vigore della legge. Se la legge e l'ordinanza entrano in vigore il 1° gennaio 2003, ciò significa che l'attestato di sicurezza dovrà essere presentato in occasione della

¹⁷ Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia, Jugoslavia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Ungheria e Uruguay

domanda d'autorizzazione a partire dal 1° gennaio 2004. Fino a tale data, l'autorizzazione federale sarà rilasciata sulla base delle norme di sicurezza cantonali in vigore. In ogni caso, occorre presentare un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente ai sensi dell'articolo 24.

Per gli impianti che, al momento dell'entrata in vigore della legge e della sua ordinanza, non dispongono di un registro di controllo, deve essere allestito da un organismo d'ispezione, entro i termini seguenti, un registro d'ispezione:

- per gli impianti delle categorie di rischio 1 e 2, entro due anni dall'entrata in vigore della legge e della sua ordinanza. Dato che l'entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2003, il termine scade il 1° gennaio 2005.
- per gli impianti della categoria 3, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza, ossia entro il 1° gennaio 2008.
- per gli impianti della categoria 4, entro otto anni dall'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza, ossia entro il 1° gennaio 2011.

Dato che i progetti di norme europee menzionati in precedenza (prEN 13782 e 13814) non sono ancora stati adottati, essi non possono fungere da base per il controllo di sicurezza. Fino all'entrata in vigore o fino alla pubblicazione di tali norme nel Foglio federale, il controllo della sicurezza avverrà mediante un controllo a vista e sulla base del registro di controllo o del registro d'ispezione conformemente alle regole attuali della tecnica (tra l'altro DIN 4112). Se gli impianti non dispongono di un registro di controllo o di un registro d'ispezione, essi saranno controllati, fino alla scadenza dei termini transitori, una volta all'anno sulla base di un controllo a vista. L'obiettivo consiste nel fare in modo che, alla scadenza dei termini transitori (mass. otto anni), tutti gli impianti dei baracconisti dispongano almeno di un registro d'ispezione, che indichi gli aspetti tecnici dell'impianto e l'esito del controllo.